



CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it

ORDINANZE SETTORE - LL.PP. - TECNICO MANUTENTIVO - PATRIMONIO

N. 100 DEL 05/07/2024

Prot. n. 12355

OGGETTO:

Ordinanza di sgombero immobile sito in via Cisterna n. 11/13 presso impianti sportivi comunali del plesso Bocciofila – Occupazione sine titolo

PREMESSO che:

- il Comune di San Damiano d'Asti, facente parte dell'Unione dei Comuni Terre di Vini e di Tartufi, è proprietario di un immobile sito in San Damiano d'Asti, via Einaudi n. 7;
- dalla sua costruzione, di cui ultimo C.R.E. del 1993, è sempre stato destinato ad attività sportiva di pubblica utilità;
- in data 7 novembre 2023 l'Unione ha concesso parte dei locali anzidetti alla ditta SAVIN Elena per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- il canone di locazione è stato convenuto in euro 12.000,00 annui oltre iva da versarsi in rate mensili anticipate di euro 1000,00 oltre iva entro l'ultimo giorno del mese solare antecedente quello di competenza;
- la conduttrice non ha mai corrisposto alcuna somma a titolo di canone di locazione tanto che in data 27 febbraio 2024, con provvedimento prot. n. 418, l'Unione Comuni Terre di Vini e di Tartufi dichiarava la risoluzione anticipata del contratto;
- i locali sono ancora oggi occupati dalla conduttrice che si è rifiutata di consegnare le chiavi;
- nel caso in esame l'amministrazione ha facoltà di esercitare poteri autoritativi in quanto si tratta di bene proprio ed appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente in quanto destinato a fini di pubblica utilità (servizi sportivi pubblici);

VISTI:

- la Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- gli articoli 826, 3 comma e 823, 2 comma. del Codice Civile;
- l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione dei servizi e del personale comunale;

- lo statuto Comunale;
- gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e s.m.i., inerenti le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e le Amministrazioni destinatarie delle norme, come sostituiti dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

TENUTO CONTO che secondi i disposti dell’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile di settore, avendo idonea professionalità, esercita legalmente le funzioni attribuitegli in sede regolamentare ed è in condizioni di esercitarle tutte nessuna esclusa compresi i compiti aventi efficacia verso l’esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 35/2024 del 1/7/2024 che attribuisce l’incarico di Responsabile del servizio Tecnico Comunale, Lavori Pubblici, Patrimonio, al sottoscritto tecnico comunale;

ORDINA

lo sgombero immediato dei locali occupati *sine titulo* a seguito della comunicazione di risoluzione 27 febbraio 2024.

In difetto di spontanea esecuzione l’amministrazione procederà in via sostitutiva.

INTIMA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta SAVIN Elena, in persona legale rappresentante

[REDACTED], occupante di fatto senza valido e legittimo titolo l’immobile di cui sopra, di lasciare il medesimo libero da persone o cose, entro 7 gg. dalla data di notifica della presente al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità pubbliche avvertendo sin d’ora che:

- 1) decorso inutilmente il termine assegnato si procederà ad esecuzione forzata con l’intervento della Forza Pubblica;
- 2) qualsiasi bene mobile rinvenuto all’interno dell’immobile sarà custodito in un locale del Comune di San Damiano d’Asti con spese a carico dell’interessato.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia eseguita dal Comando di Polizia Locale con l’assistenza del Servizio Tecnico per le incombenze di natura tecnico-logistica.
2. Che la presente ordinanza sia notificata al destinatario tramite messo notificatore;
3. Che la violazione della presente ordinanza, salvo non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze, alle disposizioni e ai regolamenti, approvato con DCC n. 39/2001 e s.m.i. da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio informatico dell’Ente e sul sito istituzionale omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
5. Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4., della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la S.V. potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, previa notifica a

questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a Torino. In via alternativa, in applicazione del DPR 24.11.1971, n. 1199, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.

6. che, ai sensi degli artt. 3, comma 4., e 5, comma 3., della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Sig. Gardino geom. Paolo.

San Damiano d'Asti, 05 luglio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARDINO Geom. Paolo